



**COMUNE DI CORNIGLIO**  
PROVINCIA DI PARMA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Atto n° 8  
Data 31.01.2017

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE  
PER L'ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	<b>DELSANTE GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>
2	<b>CATTANI MATTEO</b>	<b>Presente</b>
3	<b>FACCINI MASSIMO</b>	<b>Assente</b>
4	<b>FADDA MARIO</b>	<b>Presente</b>
5	<b>GRAIANI TIZIANA</b>	<b>Presente</b>
6	<b>MAGRI PAOLO</b>	<b>Presente</b>
7	<b>MORETTI SERGIO</b>	<b>Presente</b>
8	<b>PAPI GIULIANA</b>	<b>Presente</b>
9	<b>MANINI ROSALIA</b>	<b>Assente</b>
10	<b>ROZZI RITA</b>	<b>Assente</b>
11	<b>DE MATTEIS MASSIMO</b>	<b>Assente</b>

Totale presenti **7**

Totale assenti **4**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014;
- l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013 prevede che l'istituzione della IUC (imposta unica comunale) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1, comma 707, lett. b) della Legge 147/2013 disciplina il regime delle esenzioni e delle agevolazioni previste per le abitazioni principali ed immobili ad esse assimilati;

**RICHIAMATO** il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante norme in materia di finanza locale;

**RICHIAMATA** la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. n. 302 del 30/12/2015, la quale apporta le seguenti modifiche alla disciplina IMU:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principali, viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile, in presenza dei seguenti requisiti:
  - il comodante deve risiedere nello stesso comune;
  - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale situata nello stesso Comune e non classificata nelle categorie di lusso A/1, A/8, e A/9;
  - il contratto di comodato deve essere registrato;
- viene ripristinato il criterio contenuto nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina. L'esenzione IMU viene estesa inoltre ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%;

**RICHIAMATO** il comma 17 della Legge n. 208/2015 il quale introduce modifiche al Fondo di Solidarietà Comunale prevedendone l'incremento in misura pari alla quantificazione delle esenzioni/agevolazioni IMU e TASI introdotte dalla stessa Legge di Stabilità;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.;*

**CONSIDERATO** che dal 2013 il gettito dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili categoria D ad aliquota base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito dell'applicazione di maggiori aliquote;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2016 con le quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l'esercizio 2016;

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 17/06/2015 che ha approvato i valori delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. a valere dal 2015, come da prospetto a seguire:

ZONA PRG	Valore euro/mq proposto	Commenti
B2	20	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
B2	30	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
B3	15	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
B3	23	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
C1	10	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
C1	15	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
C2	8	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
C2	13	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
D1A	20	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
D1A	30	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
D2CD	16	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
D2CD	25	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
D2TA(Urb)	20	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
D2TA(Urb)	30	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)

D2TA(NON Urb)	10	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
D2TA(NON Urb)	15	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
D4	16	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
D4	25	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)
D4PD	16	Microzone E1 e R1 (case sparse e senza case)
D4PD	25	Microzone B1, B2 e B3 (Corniglio, Bosco, Beduzzo e parti vicino)

**RITENUTO**, pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, di confermare le aliquote IMU deliberate per l'anno 2016 anche per l'anno 2017;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**RICHIAMATO** il D.L. 30 dicembre 2016 n. 224 (cd Milleproroghe 2017) con il quale il termine di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

**VISTO** il Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 22/05/2015;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alla entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**ACQUISITI** sulla proposta di delibera in esame i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

**CON** n. sette voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. sette presenti e votanti (6 consiglieri ed il Sindaco)

### **DELIBERA**

1) **di confermare**, per l'anno di imposta 2017, le medesime aliquote per l'applicazione della componente IMU deliberate nel 2016, che si riportano di seguito:

- abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze: aliquota 4 per mille;
- per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi (con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014): aliquota 10,6 per mille;
- tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: aliquota 10,6 per mille;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 577: esenti;
- terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D. Lgs. n. 23/2011 (che richiama le esenzioni previste dall'art. 7 – lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992 ) richiamato dalla legge n. 214/2011 (art. 13 – primo comma), situati in zone montane e di collina: esenti;

2) **di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2014 e modificato con deliberazione di C.C. n. 21 del 22/05/2015;

4) **di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) **di dare atto** che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente (art. 13 – comma 13 bis della legge 214 del 22/12/2011 - comma così sostituito dall'art. 10, comma 4, lettera b), legge n. 64 del 2013, poi modificato dall'art. 1, comma 10, legge n. 208 del 2015).

Letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
(Delsante Giuseppe)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott. Dino Adolfo Giuseppe)